



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*



Obbligo Formativo ex articolo 37 modulo generico



Origine del D.lgs 81/2008

L. 12/03/1898: Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Si tratta della prima legge che sancisce l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Sempre nel 1898 viene fondata la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si trattava di un'assicurazione volontaria integrata da un contributo dello Stato e da un contributo libero degli imprenditori.

Nel 1933 viene costituito l'I.N.A.I.L e nel 1935 l'I.N.P.S come enti di diritto pubblico con personalità giuridica



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

L'Articolo 2087 del codice civile

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la **particolarità del lavoro**, l'**esperienza** e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare l'**integrità fisica** e la **personalità morale** dei prestatori di lavoro.”



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

L'art 2087 delinea i due campi di indagine della sicurezza sui luoghi di lavoro:

L'INTEGRITA' FISICA

LA SALUTE

L'Articolo 2087 del codice civile

La definizione del 2087 c.c. viene richiamata espressamente nell'art 2 comma 1 lett "n" del D.lgs 81/2008, nella definizione di *prevenzione*, definita appunto come "il complesso delle disposizioni o misure necessarie, ***anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica***, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità fisica dell'ambiente esterno.

L'art. 2043 del Codice civile

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

L'art. 2050 del Codice civile

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L'art. 437 del Codice Penale

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

L'art. 590 del Codice Penale

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni

L'art. 590 del Codice Penale

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 300 euro: lesione lievissima o lieve

Reclusione da un mese fino a 6 mesi: lesioni gravi.

Reclusione da tre mesi fino a 2 anni: lesioni gravissime.

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 32: la Repubblica tutela **la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Art. 35: la Repubblica tutela **il lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni...cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Art. 41: **l'iniziativa economica** è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Origine del D.lgs 81/2008

La normativa *tecnica* in materia di sicurezza ed igiene del lavoro risale agli anni '50

Dpr 547/55: **“NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”**

Dpr 303/56: **“NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO”**

Dpr 164/56: **“NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFOTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI”**

I decreti prevenzionistici degli anni 50 riflettono una impostazione strettamente legata ad un approccio quasi esclusivamente “tecnicistico” **dell’organizzazione del lavoro**, in cui la sicurezza sul lavoro è identificata come:

A) conseguenza della “buona manutenzione”

B) adeguamento di macchine e impianti

C) Igiene del posto di lavoro

Lo Statuto dei Lavoratori

Art. 9: i lavoratori mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il D.L 277/91

Il decreto 277/91 prescriveva “misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici”

Piombo – amianto - rumore.

Introduceva per la prima volta il principio generale della “*valutazione del rischio*” se pur limitato agli agenti chimico/fisici, come obbligo specifico del datore di lavoro.

Introduceva la figura del “*medico competente*”, così come verrà introdotta nel D.lgs 626/94, specifica figura professionale avente l'obbligo di esprimere “*giudizi di idoneità specifica al lavoro*”.

Origine del D.lgs 81/2008

E' stato, con i decreti prevenzionistici degli anni 50 e il DL.277/91 e fino all'approvazione del D.lgs 81/2008, l'apparato normativo fondamentale, in materia di *tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*.

Era il risultato del recepimento in Italia di tutte le **direttive europee** in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

391/89: direttiva quadro;

654/89: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

655/89: sicurezza per le attrezzature di lavoro;

656/89: dispositivi di protezione individuale;

269/90: movimentazione manuale dei carichi;

270/90: videoterminali;

394/90: protezione da agenti cancerogeni;

679/90: protezione da agenti biologici .

Il sistema delle direttive Europee, origine del D.lgs 81/2008, si basava sulla **partecipazione attiva e sulla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti** nell'ambiente di lavoro.

La concezione di origine comunitaria si poneva **l'obiettivo di delineare una gestione integrata dei sistemi:**

QUALITA' – SICUREZZA - AMBIENTE

La novità culturale più importante del D.lgs 626/94:

Da un sistema applicativo/tecnico delle norme, si passa ad un sistema che mette al centro l'uomo/lavoratore - imprenditore

Si interviene su di essi attraverso le azioni di informazione, formazione, educazione, sensibilizzazione che portano al giudizio della VALUTAZIONE DEI RISCHI, concetto fondamentale ed imprescindibile di tutta la legislazione di sicurezza sul lavoro.

Il D.lgs 81/2008: LO SCHEMA

- 306 ARTICOLI
- XIII TITOLI
- 51 ALLEGATI (in realtà 52, poiché l'allegato 3 è diviso in 2 parti)
- TITOLO I: PRINCIPI COMUNI – artt.1-61
- TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO – art 62-68
- TITOLO III: ATTREZZATURE/DPI – art. 69-87
- TITOLO IV: CANTIERI – artt. 88-160
- TITOLO V: SEGNALETICA – artt. 161-166
- TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - Artt. 167-171

- TITOLO VII: VIDEOTERMINALI – artt. 172-179
- TITOLO VIII: RISCHI FISICI – artt. 180-220
(Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni)
- TITOLO IX: RISCHI CHIMICI – artt. 221-265
- TITOLO X: RISCHI BIOLOGICI – artt. 266-286
- TITOLO XI: ATMOSFERE ESPL – artt. 287-297
- TITOLO XII: DISP in MATERIA PENALE – artt.298-303
- TITOLO XIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI: artt. 304-306

Il D.lgs 81/2008: i principi

Il D.lgs 81/2008 **riscrive tutta la normativa** sulla tutela della “salute” e della “sicurezza” sui luoghi di lavoro modulandola tenendo conto di alcuni principi fondamentali che potremmo definire di “**responsabile partecipazione**” al processo di **valutazione dei rischi**, vero asse portante della normativa di sicurezza.

Il D.lgs 81/2008 quindi innova gran parte della normativa ma non ne cambia gli orientamenti fondamentali creati della precedente impostazione data con il 626/94.

Il D.lgs 81/2008, come prima di esso il 626/94 si applica ad ogni luogo di lavoro e pertanto tutte le aziende sono soggette agli adempimenti previsti dalla legge. Si individuano 3 linee guide principali:

1) **la politica aziendale per la sicurezza.** L'azienda oltre al "core business" deve porsi la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro dei propri dipendenti come obiettivo primario, attraverso una chiara linea di indirizzo;

2) **l'organizzazione aziendale:** alla politica aziendale deve seguire un'adeguata organizzazione interna finalizzata ad una corretta gestione della sicurezza attraverso l'attribuzione specifica di compiti e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti.

Il D.lgs 81/2008: i principi fondamentali

- definisce in modo più dettagliato i **soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza** e i loro obblighi.
- stabilisce i **meccanismi di “delega”** di funzioni;
- **inasprisce le sanzioni** per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.
- **amplia il campo di applicazione** delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutti le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati;

- **innova la definizione di “lavoratore”** in quanto svincolata dalla tipologia contrattuale e dall’elemento della retribuzione e agganciata funzionalmente all’organizzazione di un datore pubblico o privato;
- **innova la definizione di “datore di lavoro** ora ancorata alla responsabilità dell’organizzazione del lavoro (non più dell’impresa) e all’esercizio dei poteri decisionali e di spesa e non più alla loro semplice “titolarità”;
- **amplia la gamma di definizioni** applicabili alla normativa di sicurezza;

- introduce all'interno della normativa di sicurezza **i modelli organizzativi e di gestione.**

L'art. 30 del D.lgs 81/2008 è una norma innovativa e di notevole interesse in quanto identifica i requisiti del modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente amministrativa della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del D.lgs 231/2001.

Il D.lgs 81/2008: Misure generali di tutela - art. 15

- a) *valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
- b) *programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro*
- c) *eliminazione dei rischi e ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al *progresso tecnico*.*
- d) *rispetto dei principi *ergonomici* nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;*
- e) *riduzione dei rischi alla fonte.*

Il D.lgs 81/2008: i soggetti - art. 2

- 1) IL DATORE DI LAVORO
- 2) IL DIRIGENTE
- 3) IL PREPOSTO
- 4) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 5) GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- 6) IL MEDICO COMPETENTE"
- 7) I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
- 8) I LAVORATORI INCARICATI DELLE EMERGENZE
- 9) IL LAVORATORI

IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e **l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività**, ha la responsabilità dell'**organizzazione** stessa o dell'unità produttiva, in quanto **esercita** i poteri decisionali e di spesa.

Nelle P.A per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, **individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.**

DIRIGENTE: persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori.

Il Servizio di prevenzione e protezione (art. 33)

Il SPP deve essere obbligatoriamente istituito all'interno dell'azienda nei seguenti casi: (art. 31 comma 6)

- A) aziende industriali con oltre 200 dipendenti:
- B) centrali termoelettriche
- C) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni,
- D) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- E) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche o private con oltre 50 dipendenti

Il Servizio di prevenzione e protezione (art. 33)

Il SPP provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

IL MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei seguenti titoli: (art.38)

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori psicotecnica;
- 2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- 4) specializzazione in igiene o medicina preventiva o in medicina legale.

Il medico in possesso di uno titoli e dei requisiti formativi di cui all'art.38, collabora secondo quanto previsto dall'art 29 collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito Produttivo,
- In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo,
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

QUANTI RLS BISOGNA NOMINARE?

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Quando all'interno di un' azienda o unità produttiva i lavoratori non eleggono il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il Datore di lavoro è tenuto a prenderne atto e comunicarlo all'Inail, che provvede ad assegnare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Presso l'INAIL è istituito un Fondo per il sostegno alla rappresentanza per la sicurezza sul lavoro, al quale il Datore di lavoro dovrà versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri tra i quali:

- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata,
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica per la sicurezza;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Riunione Periodica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Riunione Periodica

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Riunione Periodica

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Riunione Periodica

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

I LAVORATORI INCARICATI DELLE "EMERGENZE"

Sono i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di:

- 1) prevenzione incendi e lotta antincendio;
- 2) evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
- 3) di salvataggio, di **primo** soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.

II LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società dell'ente stesso.

L'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni;

Il D.lgs 81/2008: DELEGA DI FUNZIONI - art. 16

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che le delega sia accettata per iscritto;

- 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4**

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. **La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.** Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

II. D.lgs 81/2008: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

Art. 17 comma 1 lett. a; art.28

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

A) La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo quanto previsto dal D.lgs 151/2001 nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi **e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione.**

B) La designazione del RSPP.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)

- A) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;

- B) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;

- C) nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

F) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei DPI;

G) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

G-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

H) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

I) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

L) Adempiere gli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37.

D) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il MC ove presente;

E) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

M) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di pericolo grave ed immediato

N) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS l'applicazione delle misure di sicurezza.

O) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;” P) Elaborare il documento di cui all'art. 26 comma 3 (DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 e su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

Q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente.

R) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

S) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'art 50, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda; sulla designazione del RSPP e degli ASPP, del MC e degli addetti alle emergenze; alla organizzazione della formazione.

T) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti

U) Nell'ambito dello svolgimento dei lavori in appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione (L.136/2010) Nel caso di subappalto la tessera deve contenere anche l'autorizzazione al subappalto.

V) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all'art. 35

Z) aggiornare la misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Obblighi del preposto (art. 19)

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione e in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori.

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Astenersi salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro de DPI si ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art 37.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)

- Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza.
- Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione.



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto o comunque disposti dal MC.

Obblighi dei lavoratori (art. 20 comma 3)

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali son tenuti a provvedervi per proprio conto.

La valutazione dei rischi: concetti di Prevenzione e protezione

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

«protezione»: azione o disposizioni protettive e di difesa contro ciò che potrebbe recare danno.

La valutazione dei rischi: i concetti di “pericolo”, “rischio” e “danno”

DEFINIZIONI - ART. 2: D.lgs 8172008

➤ PERICOLO:

➤ Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Condizione oggettiva, stato di fatto dal quale potrebbe derivare un danno per l'individuo. Proprietà che ha un oggetto, un ambiente, una macchina di causare potenzialmente un danno.

➤ RISCHIO

➤ Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

➤ DANNO: evento verificatosi o che si può verificare in conseguenza del raggiungimento delle probabilità di rischio.

- **PERICOLO:** ALTEZZA DELLA PENSILINA
- **RISCHIO:** CADUTA DALLA PENSILINA
- **DANNO:** EVENTO DELLA CADUTA

Il Danno deve essere classificato in:

- Danno trascurabile: evento traumatico che comporta una prognosi inferiore a tre giorni;
- Danno lieve: con prognosi superiore a tre giorni ma inferiore ai venti giorni
- Danno grave: se il fatto produce un indebolimento permanente di un organo o di un senso se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita.
- Danno gravissimo: Se dal fatto deriva:
 - un infortunio mortale;
 - una malattia insanabile;
 - la deformazione o lo sfregio permanente.

Questi 3 concetti esprimono una funzione:

$$R = P \times D$$

Rischio = Probabilità x Danno (gravità)

Mentre il pericolo è la fonte stessa dell'eventuale danno (ad esempio il fuoco, il rumore, una sostanza chimica, etc.), il rischio (nel suo significato più tecnico) è la probabilità che il pericolo diventi effettivamente dannoso

Questa funzione esprime il criterio fondamentale della valutazione dei rischi e nei DVR va rigorosamente applicata per ogni situazione di pericolo, per mansione e per ambiente di lavoro.

I risultati del giudizio sulla gravità del danno e la possibilità che esso avvenga, sono sintetizzati nella seguente matrice di valutazione del rischio

Tabella logaritmica prodotto
P x D

P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
					D

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la *Entità del rischio*, con gradualità:

**MOLTO
BASSO**

BASSO

MEDIO

ALTO

La graduazione del rischio serve a definire:

$1 \leq R \leq 2$: il rischio è presente ed esso richiede un livello minimo di sorveglianza, non sono ragionevolmente ipotizzabili danni alla salute: non è richiesta nessuna azione.

$3 \leq R \leq 4$: il rischio è contenuto e l'entità dei danni alla salute non può escludersi anche in sola via ipotetica; il rischio deve essere presidiato. Tuttavia l'incidente con rischio di conseguenze mortali (D=4), anche se improbabile, viene considerato come priorità nella programmazione delle misure di miglioramento.

$6 \leq R \leq 8$: il rischio richiede misure per evitare danni che potrebbero manifestarsi anche in quota minima di esposti;

$9 \leq R \leq 16$: il livello di rischio di allarme a partire dal quale il rischio richiede misure molto rigorose per evitare danni che possono concretamente manifestarsi.



Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio	Azione da intraprendere	Scala di tempo
MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
MEDIO	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente




Analisi dei Rischi nei luoghi di lavoro: principi generali

Natura probabilistica del rischio: i "quasi incidenti"

Diverse ricerche hanno rilevato che su 1000 **anomalie** attinenti a rischi di infortunio, mediamente:

- ◆ 3 (0,3%) sono **infortuni**
- ◆ 88 (8,8%) sono **infortuni lievi** (immediatamente risolvibili)
- ◆ 909 (90,9%) sono **"quasi incidenti"** cioè eventi che non producono un danno ma che hanno il potenziale di produrlo



Le statistiche sugli infortuni mostrano che circa il 70% degli infortuni è determinato da

- errori comportamentali
- errori e carenze organizzativi

Il rimanente per non conformità tecniche o cause accidentali.





AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

<p>RISCHI PER LA SICUREZZA</p> <p>Rischi di natura infortunistica: tutela dell'integrità fisica.</p>	<p>§ Strutture</p> <p>§ Macchine</p> <p>§ Impianti Elettrici</p> <p>§ Sostanze pericolose</p> <p>§ Incendio - esplosioni</p>
<p>RISCHI PER LA SALUTE</p> <p>Rischi di natura igienico ambientale: tutela della salute.</p>	<p>§ Agenti Chimici</p> <p>§ Agenti Fisici</p> <p>§ Agenti Biologici</p>
<p>RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)</p>	<p>§ Organizzazione del lavoro</p> <p>§ Fattori psicologici</p> <p>§ Fattori ergonomici</p> <p>§ Condizioni di lav. difficili</p>

Il documento di valutazione dei rischi- art. 28 (DVR)

- **Non delegabile la “redazione” del DVR.**
- **Il documento redatto a conclusione della valutazione**, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

- A) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
- B) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- C) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

D) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

E) L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC.

F) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

- 3. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (rischio chimico, biologico, rumore, etc).
- **3-bis) In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.**

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - art.29

- 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC nei casi di cui è prevista la sorveglianza sanitaria.
- 2) Le attività di cui sopra sono realizzate previa consultazione del RLS.
- 3) Il DVR e quello di cui all'art. 26 comma 3 (DUVRI) devono essere custoditi **presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.**

3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di *modifiche del processo produttivo* o della *organizzazione del lavoro* significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al *grado di evoluzione della tecnica*, della prevenzione o della protezione o a seguito di *infortuni significativi* o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

AGEVOLAZIONI (art. 29 comma 5: l'autocertificazione)

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

L'autocertificazione consiste nel dichiarare di:

- aver fatto la valutazione dei rischi
- adottare le idonee misure di prevenzione
- descrive un programma di attuazione.

L'autocertificazione deve essere consegnata al rappresentante dei lavoratori e conservata all'interno dell'azienda.

Agevolazioni: svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

Il DL che intende svolgere i compiti di RSPP deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi e relativi alle attività lavorative nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo i sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regione.

Il DL che svolge i compiti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui sopra.

- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall'allegato 2, dandone preventiva informazione al RLS nei casi previsti dall'all.2
- Allegato 2:
 - Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
 - Aziende agricole e della pesca: fino a 10 addetti
 - Aziende della pesca: fino a 20 dipendenti
 - Altre aziende: fino a 200 dipendenti

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis (la frequenza degli specifici corsi di formazione)

L'organizzazione delle «emergenze» (art. 43)

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, e gestione dell'emergenza.
- b) designa preventivamente i lavoratori incaricati delle emergenze;
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

- Ai fini della designazione dei lavoratori incaricati delle emergenze, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva
- Il DL deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

APPALTI (art. 26)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno dell'azienda, di una singola unità produttiva **della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**”

APPALTI (art. 26)

a) verifica, con le modalità previste dall'art 6 comma 8 lett. G (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di istituzione del sistema di qualificazione di cui al comma precedente la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

APPALTI (art. 26)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, **ivi compresi i subappaltatori**, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

APPALTI (art. 26)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi **le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori servizi e forniture**. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

APPALTI (art. 26)

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (codice dei contratti pubblici), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

APPALTI (art. 26)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (la cd. centrale di committenza) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

APPALTI (art. 26)

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto.....devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. “I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.

APPALTI (art. 26)

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico si adegua e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

MILANO

Corso Buenos Aires, 77 - 20124

Tel. +39 02 6707 7309 Fax. +39 02 6707 8050

milano@aziendasicura.net

ROMA

Via Sante Bargellini, 4 - 00155

Tel. +39 06 9835 5959 Fax. +39 06 9684 6980

roma@aziendasicura.net

TORINO

Corso Svizzera, 185 - 10149

Tel. +39 011 2178 488 Fax. +39 011 0433 349

torino@aziendasicura.net

VARESE

Via Teano, 14 - 21013 Busto Arsizio

Tel. +39 0331 1586 169 Fax. +39 0331 1966 933

varese@aziendasicura.net

www.aziendasicura.net